

COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza Peticari n. 20

61039 SAN COSTANZO

SINDACO

ORDINANZA N. 76 DEL 27-06-2022

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di giugno,

IL SINDACO

Considerata l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi;

Ravvisata la necessità, anche quest'anno, di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

Valutato che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

Vista la nota A.A.t.o. n. 1 Marche Nord prot. n. 1254 del 22/06/2022 assunta al protocollo comunale n. 7126 del 23/06/2022;

Visto l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che *"coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi"*;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 SETTEMBRE 2022, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- **l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;**
- **il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;**
- **il lavaggio privato di veicoli a motore;**
- **il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;**
- **per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.**

RITENUTO

giusto ed opportuno **concedere una deroga** a tale divieto assoluto unicamente al primo punto **“irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati”**.

È pertanto consentita l’annaffiatura di orti, giardini e prati, nei soli giorni di **LUNEDÌ** e **GIOVEDÌ** dalle ore **21,00** alle ore **23,00**.

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini.

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

L’invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine, tese a far rispettare l’Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.

TRASMETTE

la presente Ordinanza al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche, all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, all’A.A.t.o. n.1 Marche Nord per l’inoltro alla Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.



IL SINDACO
Filippo Sorcinelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. *496*

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.san-costanzo.pu.it), accessibile al pubblico, dal *27/6/22* al *1/6/22* ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della legge n. 69/2009.

Dalla Residenza Municipale, il *27/6/2022*


IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
CARADONNA Dott.ssa LINA

